



Comune di Gonnosno'

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28/12/2018

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI GONNOSNO' EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
175 E SS.MM.II.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. STERI MAURO - Presidente	Sì
2. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere	Sì
3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere	Sì
4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. ARDU SIMONE - Consigliere	Sì
6. PORCU VALERIO - Vice Sindaco	No
7. MELIS DAVIDE - Consigliere	Sì
8. STERI SERENA - Consigliere	No
9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere	No
10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere	Sì
11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FULGHESU FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. STERI MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GONNOSNO' EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100;

Richiamati il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 Dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle società partecipate dall'Ente ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR);

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è comunque adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, Relazione tecnica avente ad oggetto: *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche"*;

Atteso che ai sensi art. 24 D.lgs. n. 175/2016 si è rilevato che questo Ente possiede le seguenti partecipazioni: **ABBANO S.P.A.**; **G.A.L. MARMILLA** a **R.L.**;

Dato Atto che:

- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata" Abbanoa S.p.A., essa è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa S.p.A., nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. Essa non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre

società per cui la società non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società partecipate;

- che con riguardo alla società GAL MARMILLA Società Consortile a.r.l. la società, la stessa ha finalità strumentali a quelle istituzionali di questo ente, infatti essa promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori locali del territorio in cui è inserito il Comune e la partecipazione di soggetti privati, assicurando adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali;

Rilevato, pertanto, che l'esito della ricognizione ordinaria relativa ad entrambe le società non è diverso dall'esito della ricognizione straordinaria per cui non si rende necessaria nessuna razionalizzazione;

Considerato che con Nota Prot. n. 4584 del 14/09/2017, acquisita al Protocollo di questo Ente al N. 4378 del 14/09/2017, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituita con L.R. 4 Febbraio 2015, n. 4, ha precisato di non essere una società partecipata bensì un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Considerato altresì che:

- ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente Deliberazione;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Visti gli atti istruttori e le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni possedute da questo Ente

Ribadito, quindi, che per questo Ente non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute;

Richiamato, inoltre, il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna la quale, nella deliberazione n. 3/2018, in ordine all'acquisizione del parere del revisore si limita ad una considerazione di "opportunità" ritenendosi difficile spingersi a considerare il parere quale obbligatorio, potendo eventualmente essere richiesto come attività di collaborazione con il consiglio comunale, e quindi secondo l'articolo 239, comma 1, lettera a);

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la normativa delle Società a partecipazione Pubblica e gli esiti della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con sette voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero sette Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, come dalla Relazione Tecnica di cui all'allegato A della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

Di dare atto che ai sensi art. 24 D.lgs. n. 175/2016 si è rilevato che questo Ente possiede le seguenti partecipazioni:

- ABBANOVA S.P.A.: C.F. 02934390929; % quota sociale detenuta: 0,0052180%; oggetto sociale: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- GAL MARMILLA Società Consortile a r.l.: C.F. 01129830954; % quota sociale detenuta: 1,30%; oggetto sociale: Gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale;

Di dare atto che per questo Ente non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute;

Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

Quindi stante l'urgenza per l'imminente scadenza dell'adempimento di legge con sette voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero sette Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : STERI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to : FULGHESU FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/01/2019 al 19/01/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Messo Comunale
F.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

COMUNE DI GONNOSNO', lì

Il Segretario Comunale
FULGHESU FABIO

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell'art 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso il parere

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA'	Favorevole	28/12/2018	F.to:Dina Casula	
TEC. AMM.				
REGOLARITA'	Favorevole	28/12/2018	F.to:Dina Casula	
TEC. CONTABILE				